



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 33

Oggetto: Definito il credito d'imposta "Caro Petrolio" per le imprese di autotrasporto merci su strada

PREMESSA

Con l'intento di mitigare gli effetti dell'aumento del prezzo del carburante, a favore delle **imprese esercenti l'attività di autotrasporto**, nel limite di € 300 milioni, l'art. 3, DL n. 33/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio", ha riconosciuto un **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei **mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026** rispetto al prezzo del **mese di febbraio** rilevato dal Ministero dell'Ambiente (MASE).

In particolare, il contributo, riconosciuto inizialmente a favore delle attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 (imprese di autotrasporto merci su strada), è stato **esteso** con l'art. 1-novies, DL n. 63/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio ter" alle imprese:

- **esercenti l'attività di trasporto di persone** svolta da:
 - Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
- **esercenti l'attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente** utilizzando veicoli Euro V e VI.

Recentemente il MIT con il Decreto 23.5.2026, pubblicato sulla G.U. 21.7.2026, n. 167, ha definito le modalità attuative del credito d'imposta in esame con riferimento all'imprese di autotrasporto merci su strada **di cui alla citata lett. a)** del comma 2 dell'art. 24-ter individuando:

- i soggetti beneficiari;





- i criteri per la determinazione del contributo;
- la procedura di presentazione della domanda;
- le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all'art. 2 del citato Decreto 23.5.2026 possono beneficiare del contributo in esame le imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:

- persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo Autotrasportatori di cose per c/terzi;
- persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **escluse** dall'agevolazione in esame le imprese che si trovano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo precedente il 28.2.2026 salvo le deroghe previste per le micro / piccole imprese previste dalla Comunicazione UE C/2026/2593 per le quali è possibile beneficiare dell'agevolazione in esame purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio / per la ristrutturazione.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Le risorse a disposizione per il contributo in esame (€ 300 milioni) sono **assegnate nella misura massima del 70%** della **maggior spesa sostenuta** per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei **litri di gasolio acquistati**, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo a giugno rispetto al prezzo medio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026.

L'agevolazione in esame, finalizzata ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, è riconosciuta alle condizioni di cui alla citata Comunicazione UE C/2026/2593 che al par. 66 indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno (tra le condizioni rientra, ad esempio, il fatto che gli aiuti sono concessi entro il 31.12.2026).

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Come previsto dall'art. 4 del citato Decreto 23.5.2026 il MIT:

- dispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo in esame e della determinazione del contributo concedibile;
- con apposito Decreto determina **termini e modalità di presentazione della domanda** nonché le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti richiesti;
- provvede agli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato in base a quanto previsto dall'art. 52, Legge n. 234/2012;



- con uno / più Decreti approva il contributo riconosciuto comunicandolo alle imprese beneficiarie (l'importo riconosciuto alla singola impresa è **riparametrato** al predetto limite di spesa pari a € 300 milioni);
- invia all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo concesso.

La domanda va presentata **utilizzando l'apposita piattaforma gestita dall'Agenzia delle Dogane** che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali:

- identificazione dell'impresa;
- indicazione delle fatture di acquisto di gasolio;
- litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi oggetto dell'agevolazione;
- indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile in **compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026** tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a decorrere dal decimo giorno successivo all'invio da parte del MIT all'Agenzia dell'elenco delle imprese ammesse.
Non operano i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 28.07.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)